

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2652 del 10/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta MEHMOOD WAJAHID con sede legale ed attività nel Comune di Terre del Reno, località San Carlo (FE), Via Statale n. 9; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di AUTOLAVAGGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2569 del 28/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc. 6623/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **MEHMOOD WAJAHID** con sede legale ed attività nel Comune di Terre del Reno, località San Carlo (FE), Via Statale n. 9; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **AUTOLAVAGGIO**.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno il 14/02/2020, assunta agli atti con prot. 3239 del 17/02/2020 e relativo procedimento amministrativo avviato con decorrenza 19/02/2020 registrato al prot. 3487, trasmessa dall'Ufficio SUAP in data 19/02/2020, Prot. n. 3505 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2020/26768 del 19/02/2020 dalla Ditta **MEHMOOD WAJAHID** con sede legale nel Comune di Terre del Reno, località San Carlo (FE), Via Statale n. 9 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'azienda richiedente effettua l'attività di **AUTOLAVAGGIO**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere i titoli abilitativi per gli scarichi idrici produttivi in pubblica fognatura provenienti dall'autolavaggio e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTO il Parere di HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia, Direzione Acqua del 26 marzo 2020, Prot. n. 29475, assunto al Prot. Gen. di ARPAE n. 46901 in data 27 marzo 2020 nel quale è stato valutato:

- che Responsabile dello scarico è il Sig. Wajahid Mehmood in qualità di Legale Rappresentante della ditta MEHMOOD WAJAHID, con sede legale Loc. San Carlo – Terre Del Reno (FE) Via Statale nc.9 - P.Iva: 03825241205 con Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: Loc. San Carlo – Terre Del Reno (FE) Via Statale nc.9
- che la Destinazione d’uso dell’insediamento è: Autolavaggio con operatore e Self-Service costituito da n. 1 impianto tunnel a portale mobile e da n. 1 box di lavaggio con lance;

- che la Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto;
 - che la Tipologia di scarico è CLASSE “C”: Acque reflue industriali da attività di autolavaggio - acque reflue meteoriche;
 - che i Sistemi di trattamento prima dello scarico sono: - Trattamento acque di processo: n.2 sistemi, rispettivamente per “box con lance” e “tunnel a portale mobile”, costituiti da vasca di dissabbiatura + vasca di disoleazione Ricettore dello scarico: Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Delle Donne Impianto finale di trattamento: Depuratore di Terre del Reno Loc. San Carlo – Via Delle Donne;
 - Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Caselli Lorenzo – iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Ferrara – n.1306, comprensiva di: Elaborato grafico – planimetria generale rete fognaria e Relazione sintetica tecnico-descrittiva;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni/condizioni al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i.;

VISTO la nota del SETTORE V – LL.PP. Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Terre del Reno, Protocollo nr 0004990 del 10/03/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 38685 in data 10 marzo 2020, riguardante esclusivamente l'impatto acustico, con la quale:

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico presentata unitamente alla domanda di AUA, redatta dal tecnico incaricato, Dott. Vittorio Colamussi di Ferrara, dalla quale risulta che:
- La Relazione tecnica è stata elaborata tenendo conto della zonizzazione acustica del territorio comunale;
 - Lo stabilimento produttivo ricade in classe IV “area di intensa attività umana”, con limiti di immissione diurno 65 dB(A) e notturno 55 dB(A) ove sono posti altri ricettori commerciali ed abitativi; parte dei confini sono invece posti in classe III, senza ricettori, ed in classe II (limiti assoluti di immissione 55Db(A) diurni e 45 dB(A) notturni), con presenza di ricettori abitativi;
 - Le infrastrutture stradali più prossime sono via Statale n. 9 e via delle Donne; la ditta ricade entro le fasce di pertinenza acustica associate alle predette strade;
 - Lo svolgimento dell’attività avviene solo nel tempo diurno (6,00-22,00). Viene esplicitata la tipologia di impianti installati, ovvero: apparato di lavaggio a portale mobile, box di lavaggio a gettone con uso di 3 lance ed aspirapolveri a gettone;

- Viene presentato il monitoraggio eseguito durante il funzionamento dei vari impianti e valutato l'impatto presso i ricettori abitativi posti in prossimità dell'autolavaggio;
- Viste le attività svolte dalla ditta e l'inserimento di una barriera presso il portale mobile confinante con via delle Donne, non si prevedono livelli sonori al confine di proprietà gravati di componenti impulsive e tonali; considerato inoltre i valori riscontrati con gli impianti attivi, la documentazione di impatto acustico prodotta determina il rientro entro i limiti normativi sia presso i confini che presso i ricettori commerciali ed abitativi più prossimi.
- Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale Arpae Ferrara settore impatto acustico inviato con nota prot. 34803/2020 del 03/03/2020, assunto agli atti in data 03/03/2020 con prot. n. 4570;
- Visti i riferimenti normativi:
 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e s.m.i.;
 - D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno e s.m.i.;
 - D.P.C.M. 14.11.1997- Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e s.m.i.;
 - Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15- Disposizioni in materia di inquinamento acustico e s.m.i.
 - D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 e s.m.i.;
 - Visto l'art 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. relativo all'Ordinamento degli EE.LL.;
 - Visto il D.P.R. n. 277 del 19/10/2011;
 - Visto l'art. 3, comma 1, lettera e. del D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- E' stato rilasciato parere favorevole con prescrizioni e condizioni in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta MEHMOOD WAJAHID per l'attività di autolavaggio di cui alla richiesta di rilascio AUA prot. 3239 del 17/02/2020;

PRESO ATTO che il Comune di Terre del Reno si è espresso esclusivamente in merito all'impatto acustico e non ha rilasciato nessun parere in merito agli scarichi idrici;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Terre del Reno alla Ditta **MEHMOOD WAJAHID**, codice fiscale e P.IVA n. 03825241205, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Terre del Reno, località San Carlo (FE), Via Statale n. 9;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente

Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	COMUNE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati - Tipologia di scarico - CLASSE "C": Acque reflue industriali da attività di autolavaggio - acque reflue meteoriche - recapitantinella Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Delle Donne, servita dall'Impianto finale di trattamento costituito dal Depuratore di Terre del Reno Loc. San Carlo – Via Delle Donne, sono contrassegnati con le seguenti lettere nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**:
 - a) **"S1" e "S2" scarico finale acque di processo;**
 - b) **"S3" scarico acque meteoriche;**
- 2) Gli scarichi delle acque industriali devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **"Allegato "A"**:
 - a) **"PC1" pozzetto campionamento di processo;**
 - b) **"PC2" pozzetto campionamento acque processo;**
- 3) Lo scarico contraddistinto al punto **"S3"** , costituito unicamente da acque meteoriche, dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni;
- 4) Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Terre del Reno:
 - a) Predisposizione idoneo pozzetto di campionamento (con un solo ingresso e una sola uscita dei reflui e dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta) indentificato orientativamente in planimetria con la sigla

PC1 - Ad installazione avvenuta si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- b) Identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento “**PC1**” e “**PC2**”;
- 5) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti edelle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico ed deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 6) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 7) Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione unica ambientale, acquisite agli atti d'ufficio;
- 8) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera S.p.A. -Fognatura e depurazione Emilia Area di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 9) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto da parte dello SUAP;
- 10) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

Si precisa inoltre che:

- La Società HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area di Ferrara, non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A.- Distretto di Ferrara;
- La Società Hera S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità di effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo - La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi;
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- Il rilascio del presente atto non esime dall'obbligo del rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

- L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, con estensione in orario notturno dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.